XI LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE

Delibera n. 29 del 1° febbraio 2016 approvata all'unanimità dal Consiglio regionale

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5 del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria deve contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali il 23 gennaio 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" mediante la fusione dei predetti Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 145/2015 del 28 gennaio 2015 con il quale è stata dichiarata ammissibile l'iniziativa, in conformità a quanto disposto dai commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 e previa verifica dei requisiti di ammissibilità;

PRESO ATTO che il 5 agosto 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei tre Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1205/AAL del 30 settembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 13/43 del 23 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Monfalcone ha espresso parere favorevole sull'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 21 del 9 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari ha espresso, invece, parere contrario sull'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 44 del 24 agosto 2015 con cui il Consiglio comunale di Staranzano ha parimenti espresso parere contrario sulla medesima, con la motivazione riportata nel suddetto atto:

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum negli stessi Comuni di Ronchi dei Legionari e di Staranzano deve avvenire necessariamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. 14155/P-AAL-1-5-4 del 12 ottobre 2015 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si ravvisa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, come prescritto dall'articolo 17, comma 8 bis, della legge regionale 5/2003;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), come

introdotto dall'art. 55 della legge regionale 18/2015, nel quale si prevede la proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni, disponendo che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato;
- la legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;
- nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1º novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

ATTESO che la citata Direzione centrale ha al riguardo segnalato che gli organi dei comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari scadono nella primavera 2016 e che pertanto trova per essi applicazione l'articolo 5 bis della predetta legge regionale 19/2013;

VISTA altresì la nota prot. 10547/GAB-(GAB 1-1-9)-12 del 13 ottobre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

ATTESO che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 5/2003, con nota prot. 12308/P-2-4-3 del 20 ottobre 2015 ha richiesto al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena il parere sull'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano", in quanto i Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari sono inclusi nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38);

CONSIDERATO che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in data 17/11/2015 ha trasmesso la determina n. 1/2015 del 13 novembre 2015, con la quale invita la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accogliere l'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano", mediante fusione dei predetti comuni, a tener conto che i Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari, in base agli articoli 21 e 28 della legge n. 38/2001 e all'articolo 16

della "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302, non possono essere accorpati con altri territori in modo da modificare le proporzioni della popolazione con riduzione del livello di tutela esistente e pregiudizio dei diritti e delle libertà derivanti dalla convenzione stessa, evidenziando altresì che a seguito dell'accorpamento la nuova entità comunale dovrà garantire perlomeno il medesimo livello di tutela ora vigente nei due comuni sopra citati in attuazione della normativa in materia;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 318 del 13 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha ritenuto ammissibile la consultazione referendaria per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" mediante la fusione dei Comuni richiedenti;

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO infine il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (39 Consiglieri)

DELIBERA

- 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO) per la costituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" derivante dalla fusione dei predetti Comuni:
- 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:
- <<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "MONFALCONE RONCHI STARANZANO" mediante la fusione dei Comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Staranzano?>>;
- 3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Staranzano coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE Franco lacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Emiliano Edera IL SEGRETARIO GENERALE Augusto VIOLA